

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. ALBERTO NANNI
AVV. GABRIELLA COVINO
AVV. LUCA JEANTET
AVV. DANIELA AMHOF
Piazza Belgioioso, n. 2
20121 Milano

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 11/2017 - G.D. Dott.ssa BERTOLOTTO ENRICA

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.

Silvano Cremonesi

*** * ***

MEMORIA DI DEPOSITO PIANO E PROPOSTA

AI SENSI DELL'ART. 161 LEGGE FALL., CON CONTESTUALE ISTANZA AI

SENSI DELL'ART. 163-BIS E 167 LEGGE FALL.

*** * ***

nell'interesse della società **IBP ENERGIA S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Enrico Colombo, nato a Bergamo (BG) il 1 settembre 1964 (C.F. CLMNRC64P01A794K) e domiciliato in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: alberto.nanni@pec.gop.it),

dall'Avv. Gabriella Covino (C.F. CVNGRI68A41A783B, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gabriella.covino@pec.gop.it), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: daniela.amhof@pec.gop.it) e dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: avvlucagastini@cnfpec.it), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. alberto.nanni@pec.gop.it, gabriella.covino@pec.gop.it, lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, daniela.amhof@pec.gop.it e avvlucagastini@cnfpec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 02.76009628.

I N D I C E

CAPITOLO 1	13
Anagrafica, soci fondatori ed oggetto sociale.....	13
CAPITOLO 2	14
Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione, il controllo e il personale dipendente	14
CAPITOLO 3	15


2

Dati economici patrimoniali storici e l'esercizio al 15 ottobre 2017	15
3.1L'andamento economico-patrimoniale per gli esercizi 2013-2016.....	15
3.2La situazione patrimoniale al 15 ottobre 2017	17
CAPITOLO 4	18
Storia della Società e le cause della crisi.....	18
4.1 La storia della Società	18
4.1.1Premessa	18
4.1.2 La costituzione di IBP Energia e l'impianto dimostrativo di Crescentino: il collegamento operativo e finanziario con le altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi.....	18
4.1.3 Segue: in particolare, i finanziamenti per la costruzione dell'impianto di Crescentino	21
4.2I principali accadimenti sociali a partire dall'esercizio 2013.....	22
4.3Le ragioni della crisi	24
CAPITOLO 5	27
Le azioni intraprese dalla Società per la conservazione del valore dell'azienda	27
5.1 L'Offerta Versalis, la conseguente valutazione del Ramo IBP Energia e l'Earn Out Versalis	27
5.2I rapporti con UCI Leasing e l'Accordo UCI Leasing.....	30
CAPITOLO 6	32
La aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e lo stato analitico estimativo delle attività ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettera a), legge fall.	32
CAPITOLO 7	33
Elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative	33
cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettere b) e c), legge fall.	33
CAPITOLO 8	35
La Proposta ed il Piano.....	35
8.1 Premessa	35
8.2 Considerazioni sulla Proposta e sul Piano.....	35
8.3 La Proposta: le modalità di attuazione del Piano	41
8.4Segue: la cessione del Ramo IBP Energia.....	42
8.5Segue: l'Accordo UCI Leasing	43
8.6 Segue: l'incasso del credito di cui al Contratto di Affitto IBP.....	43

8.7Segue: La messa in liquidazione della Società	44
8.8Segue: il Piano di Cassa	44
8.9 Segue: l'Impegno Ghisolfi.....	45
8.10Segue: la messa in liquidazione della Società.....	49
8.11La suddivisione in classi	49
8.12La prognosi di soddisfazione dei creditori	51
8.14 Il Piano	54
8.15Il Piano di Ripagamento.....	55
CAPITOLO 9	58
La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano.....	58
CAPITOLO 10.....	59
Disponibilità liquide per il deposito delle spese di giustizia	59
CAPITOLO 11.....	60
Istanze di autorizzazione	60
CAPITOLO 12.....	61
Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore ex art. 161 secondo comma lett. d) legge fall.....	61
CAPITOLO 13.....	62
La nomina del Liquidatore Giudiziale	62
CAPITOLO 14.....	63
Riserva di modifica migliorativa	63

* * *

Onorevole Tribunale,

la società **IBP ENERGIA S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760 (in seguito anche la “Società” ovvero “**IBP ENERGIA**”), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Enrico Colombo,

premesso che

1. la Società possiede i requisiti legali richiesti dall'art. 160 legge fall. per



l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in quanto (i) è imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 1 legge fall. e quindi è soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, (ii) non possiede nessuno dei requisiti di esonero previsti dall'art. 1, comma 2, legge fall. e (iii) si trova in stato di crisi ai sensi dell'art. 160, comma 1, legge fall. (cfr. doc. 1);

2. ai sensi dell'art. 161 legge fall., il Tribunale competente a ricevere la presente domanda è quello di Alessandria, in quanto la sede legale, amministrativa ed operativa della Società è sita in (15017) Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11 (cfr. doc. 1);

3. con determinazione dell'Amministratore Unico ai sensi degli artt. 160, 161 e 152 legge fall., redatta dal Notaio, dott. Andrea De Costa, in data 13 ottobre 2017 (cfr. doc. 12 del Ricorso, come *infra definito*) e depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria, l'Amministratore Unico e legale rappresentante in carica, signor Enrico Colombo, a depositare una proposta che consentisse il maggior beneficio per il ceto creditorio, secondo quanto previsto dal redigendo piano di concordato preventivo;

4. in data 16 ottobre 2017, la Società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (il "**Ricorso**");

5. in pari data, anche le altre società del Gruppo Mossi Ghisolfi, ricomprese nell'area di attività di produzione di bioetanolo di seconda generazione, attesa la natura unitaria e inscindibile che caratterizza tale



attività e l'organizzazione del Gruppo¹, hanno depositato autonomi ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.;

6. la Società, nei due anni precedenti al deposito del Ricorso, non ha presentato altra domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.;

7. con decreto in data 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017 e comunicato alla Società in data 26 ottobre 2017 (il "Decreto"), codesto Ill.mo Tribunale ha:

- concesso termine di 120 giorni² dal 25 ottobre 2017, ex art. 161, sesto comma, l. fall., per il deposito del piano (il "**Piano**") e della proposta di concordato (la "**Proposta**"), nonché della documentazione prevista dai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 l. fall.;
- nominato Commissari Giudiziali i Signori dott. Claudio Ferrario, dott. Silvano Cremonesi e dott. Piero Canevelli;
- disposto, per IBP Energia, i termini per il deposito di documentazione e memorie informative;
- disposto che IBP Energia, con cadenza quindicinale, provveda al deposito di *"(...) una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (...)".*

8. in ottemperanza a quanto richiesto da codesto Illustrissimo

¹ Ossia Mossi & Ghisolfi S.p.A. ("**M&G**"), M&G Finanziaria S.p.A. ("**M&G Finanziaria**"), Biochemtex S.r.l. ("**Biochemtex**"), Italian Bio Products S.r.l. ("**IBP**"), IBP Energia S.r.l. ("**IBP Energia**"), M&G Polimeri S.p.A. a socio unico ("**M&G Polimeri**") e Acetati Immobiliare S.p.A. ("**Acetati**"; di seguito, ove congiuntamente, le "**Società del Gruppo M&G**", oppure, le "**Società**").

² Si rileva che, per le altre società del Gruppo, che hanno contestualmente depositato ricorso per concordato preventivo, il Tribunale ha concesso termine di 120 giorni, fatta eccezione per la società ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L. alla quale è stato concesso termine di 60 giorni in quanto pendente procedimento pre-fallimento.



Tribunale ed in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 8, legge fall., la Società, ha depositato – nel corso di tutta la procedura – le proprie memorie informative periodiche ed ha regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia;

9. in data 22 febbraio 2018, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., al fine di chiedere a codesto Illmo Tribunale la concessione di una proroga del termine originariamente concesso, sussistendone giustificati motivi³;

10. con provvedimento reso in data 7 marzo 2018 e comunicato in data 8 marzo 2018, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, legge fall.⁴;

11. in ossequio a quanto previsto dal Decreto, anche nel periodo di proroga, la Società ha depositato le proprie memorie informative periodiche;

12. come dettagliatamente riportato nelle memorie informative e nell'istanza di proroga, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), in esecuzione del mandato affidatole dal Gruppo (che ha visto una significativa riduzione del compenso originariamente pattuito), ha interloquito con i principali creditori di IBP Energia (e delle altre Società del Gruppo) e con quei soggetti che, a ridosso dell'apertura della Procedura, avevano manifestato il proprio interesse ad effettuare eventuali investimenti

³ Si rileva che – fatta eccezione per la sola IBP che, in considerazione del minor termine concesso dal Tribunale a causa della pendenza della procedura prefallimentare, ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato Preventivo "pieno" – nella stessa data, anche tutte le altre società del Gruppo M&G hanno depositato analoga richiesta di proroga nelle rispettive Procedure.

⁴ Lo stesso termine è stato concesso dal Tribunale anche alle altre società del Gruppo M&G che ne avevano fatto richiesta.



nell'ambito di un processo di M&A strutturato, nonché nell'esplorazione della disponibilità di altri soggetti terzi a formulare offerte concorrenti, rispetto alle predette manifestazioni di interesse;

13. all'esito di tale attività, come meglio sarà analizzato nel paragrafo relativo al processo di M&A, Versalis S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI S.p.A., in data 2 febbraio 2018, ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto dei rami di azienda di IBP, Biochemtex, IBP Energia e Beta ("**Perimetro Bio**"), per il prezzo complessivo di € 72 milioni. Successivamente, in data 21 febbraio 2018 Versalis ha inviato una nuova offerta, migliorativa rispetto alla precedente che, come meglio descritto *infra* e, tra l'altro, ha elevato il prezzo offerto ad € 75 milioni e ha previsto un'ulteriore incremento di prezzo, attraverso un meccanismo di *earn-out*, fino ad un massimo di € 20 milioni la cui effettiva erogazione è subordinata all'omologazione dei concordati preventivi di tutte le Società del Perimetro Bio (la "**Offerta Versalis**" cfr. doc. 33);

14. la Società, al fine di consentire – anche a beneficio degli attestatori – l'esatta ricostruzione dei complessi rapporti negoziali e finanziari infragruppo, si è avvalsa dell'attività della società di revisione Deloitte;

15. in ossequio all'art. 161, comma 3, legge fall., la Società intende provvedere, con la presente memoria, a depositare il Piano e la Proposta;

16. la presentazione del Piano e della Proposta è stata deliberata a norma dell'art. 152 legge fall., come risulta dal verbale dell'Amministratore Unico, redatto dal Notaio Dott. Gaspare Fabio Pantè in data 23 aprile 2018 e depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria (**doc.**

46);

17. il Piano e la Proposta contengono l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della stessa Proposta, come previsto dall'art. 161, comma 2, lett. e), legge fall. (**doc. 47**) che contempla, come meglio si vedrà nel prosieguo:

- (i) la cessione del ramo di azienda IBP Energia (il "**Ramo IBP Energia**", che include il Contratto di Leasing, come *infra* definito, e il Contratto Interest Rate Swap, come *infra* definito) e l'incasso del relativo corrispettivo (eventualmente incrementato dall'Earn Out Versalis, come *infra* definito);
- (ii) l'Accordo UCI Leasing (come *infra* definito, **doc. 48**);
- (iii) l'incasso dei crediti maturati e maturandi dalla Società in forza del Contratto di Affitto IBP (come *infra* definito).
- (iv) nel periodo necessario a svolgere le suddette attività liquidatorie, la gestione della Società secondo criteri di limitata operatività e contenimento dei costi, sulla base ed in esecuzione di un piano di cassa, facente parte del Piano, che contempla l'arco temporale decorrente tra la data di deposito della presente memoria e la data finale di adempimento delle obbligazioni concordatarie (il "**Piano di Cassa**" o il "**Business Plan**");
- (v) l'Impegno Ghisolfi (come *infra* definito, **doc. 49/A e B**);
- (vi) la messa in liquidazione della Società, con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria;
- (vii) il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei



creditori.

18. per la realizzazione dell'attivo concordatario, non ricompreso nel "Perimetro Bio", l'Amministratore Unico di IBP Energia si rende disponibile a coadiuvare gratuitamente il nominando Liquidatore Giudiziale, che, una volta nominato in esito al giudizio di omologa, provvederà alla liquidazione dei cespiti sociali secondo il modello legale prescritto dall'art. 182 l. fall. e che sarà definito da codesto Ill.mo Tribunale nel decreto di cui all'art. 180 legge fall.;

19. con riferimento alle concrete modalità di realizzazione dell'attivo concordatario, secondo quanto sarà meglio precisato nel successivo capitolo 8, la Società rinnova la richiesta che, in ragione della ricezione dell'Offerta Versalis e sulla base delle condizioni previste della stessa, codesto Ill.mo Tribunale disponga, ai sensi dell'art. 163 bis l. fall., di procedere alla sollecitazione del mercato a proporre offerte irrevocabili d'acquisto concorrenti, da formularsi nell'ambito della relativa procedura competitiva. E ciò, al fine di perfezionare la cessione del Ramo IBP Energia prima del Decreto di Omologazione, con allocazione in favore di IBP Energia della relativa quota parte di prezzo, da effettuarsi sulla base dei valori di Piano, rivenienti dalla Perizia Bio ed anche nelle forme di accollo del residuo debito verso UCI Leasing (come indicato nell'Accordo UCI Leasing);

20. la Società, con le risorse così ricavate, intende proporre, come in effetti propone ai propri creditori, la soddisfazione delle loro ragioni creditorie mediante:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;

- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo IBP Energia fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali entro 3 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:

- Classe 1, con diritto di voto, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 77,66% (settantasette virgola sessantasei per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;

- Classe 2, figurativa e non votante, composta da Biochemtex S.p.A., IBP S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A. e Mossi & Ghisolfi S.p.A. (i “Creditori Postergati”), senza previsione di soddisfacimento delle relative pretese creditorie, salvo eccedenza disponibile residua a seguito dell'eventuale (e non assicurato, né garantito, né proposto) pagamento integrale dei creditori di cui alla Classe 1.



21. ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fall., il Piano e la Proposta sono accompagnati dalla relazione dei professionisti di cui all'art. 161 legge fall., dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30, attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità della Proposta e, in particolare, ai sensi dell'art. 160, quarto comma, legge fall., l'assicurazione del pagamento monetario dei creditori (**doc. 50**);

chiede

di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 161 legge fall., da attuare secondo le modalità e le tempistiche del Piano, come sopra sintetizzate e qui di seguito meglio illustrate, instando fin d'ora, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, per la concessione di 15 giorni per apportare eventuali integrazioni e produrre nuovi documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1, legge fall.



CAPITOLO 1

Anagrafica, soci fondatori ed oggetto sociale

La società IBP ENERGIA ha sede legale, operativa e direzionale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL. 253760 (cfr. doc. 1).

IBP ENERGIA è stata costituita in data 30 settembre 2013 ed ha il seguente oggetto sociale principale:

“(...) - l'esercizio, manutenzione e gestione dell'impianto di generazione di energia elettrica da biomasse, sito nel Comune di Crescentino (VC), strada del Ghiaro 26 (di seguito l'Impianto); delle relative opere di connessione e, per quanto di interesse dell'Impianto, delle parti comuni dell'Impianto di produzione di bioetanolo adiacente all'Impianto e destinato a fornire la biomassa principale per l'alimentazione dell'Impianto medesimo;

- la produzione, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto conformemente ai provvedimenti autorizzativi e alle convenzioni ad esso inerenti, nonché l'ottenimento di ogni forma di incentivazione, sovvenzione ed altre misure analoghe fruibili secondo la legge dello Stato o altra norma dell'ordinamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- l'adempimento alle obbligazioni contratte per il finanziamento dell'Impianto principalmente attraverso gli utili creati con l'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione dell'energia elettrica e la fruizione delle misure di incentivazione e sovvenzione di cui al punto precedente (...)” (cfr. doc. n. 3).

* * *



CAPITOLO 2

Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione, il controllo e il personale dipendente

Il capitale sociale di IBP ENERGIA è stato deliberato, sottoscritto e versato per Euro 50.000,00 (cfr. doc. 1) ed è integralmente di titolarità della società Biochemtex S.p.A. ("**Biochemtex**") con sede in Tortona, mentre Unicredit Leasing S.r.l. è titolare di un pegno sull'intera partecipazione di Biochemtex. IBP Energia è attualmente gestita da un Amministratore Unico, il Sig. Enrico Colombo, nato a Bergamo (BG) il 1 settembre 1964 (C.F. CLMNRC64P01A794K), nominato con atto del 30 settembre 2013 fino alla revoca.

IBP Energia non ha dipendenti.

* * *



CAPITOLO 3

Dati economici patrimoniali storici e l'esercizio al 15 ottobre 2017

3.1 L'andamento economico-patrimoniale per gli esercizi 2013-2016

Nelle tabelle di seguito esposte, si riporta l'andamento economico-patrimoniale di IBP Energia per gli esercizi 2013-2016, nonché il dettaglio dei rapporti economici con le altre società del Gruppo ed i soci per il medesimo intervallo temporale, così come emerge dalla lettura dei bilanci:

Conto Economico				
€ 000	2013	2014	2015	2016
Ricavi delle vendite	1.686	6.744	6.744	6.744
Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
Altri ricavi	-	-	-	-
Valore della produzione	1.686	6.744	6.744	6.744
Costi per materie prime	-	-	-	-
Costi per servizi	(143)	(69)	(88)	(65)
Costi per godimento beni di terzi	(1.267)	(6.794)	(6.800)	(6.818)
Costi per il personale	-	-	-	-
Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	(106)	(346)	(359)	(40)
Totale costi	(1.516)	(7.209)	(7.246)	(6.923)
EBITDA	170	(465)	(502)	(179)
Ammortamenti	(56)	(225)	(225)	(225)
Svalutazione crediti	-	-	-	-
Accantonamenti per rischi e oneri	-	-	-	-
EBIT	114	(690)	(727)	(404)
Proventi / (oneri) finanziari netti	(0)	(339)	(346)	(349)
Utile ante imposte	114	(1.030)	(1.074)	(753)
Imposte	(68)	(117)	(124)	(229)
Risultato netto d'esercizio	46	(1.146)	(1.198)	(982)

Stato Patrimoniale				
€/000	2013	2014	2015	2016
Immobilizzazioni Immateriali	1.744	1.519	1.294	1.069
Immobilizzazioni Materiali	-	-	-	-
Immobilizzazioni Finanziarie	-	-	-	-
Attivo immobilizzato	1.744	1.519	1.294	1.069
Rimanenze di magazzino	-	-	-	-
Crediti verso clienti	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	(1.756)	(1.531)	(18)	(18)
Capitale circolante commerciale	(1.756)	(1.531)	(18)	(18)
Altre attività correnti	18.286	18.482	13.531	11.804
Altre passività correnti	(2.719)	(4.061)	(1.596)	(591)
Capitale circolante netto	13.811	12.890	11.917	11.194
Titoli e altre attività finanziarie	-	-	-	-
TFR	(9)	(9)	(9)	(9)
Fondo rischi e oneri	-	-	-	(338)
Capitale investito netto	15.546	14.400	13.202	11.916
Patrimonio netto	15.546	14.400	13.202	11.916
Obbligazioni	-	-	-	-
Indebitamento finanziario a breve	0	0	0	0
Indebitamento finanziario a m/l	-	-	-	-
Disponibilità Liquide	-	-	-	-
Posizione finanziaria netta	0	0	0	0
Fonti di finanziamento	15.546	14.400	13.202	11.916

Rapporti economici intercompany/soci

Data	Società	Ammontare
30/12/2013	Rapporti commerciali e diversi	
	Ricavi	1.696.369
	SDP	1.696.300
	Costi	140.687
	SDG Finanziaria	77.497
	SDP	69.726
	Risultato	470
	Rapporti finanziari	
	Passività	9.973
	SDP	9.973
31/12/2014	Rapporti commerciali e diversi	
	Ricavi	6.744.096
	SDP	6.744.000
	Costi	39.756
	SDP	39.726
	Rapporti finanziari	
	Oneri	226.546
	SDG Finanziaria	219.996
	SDG S.p.A.	248.962
	Risultato	37.962
30/12/2015	Rapporti commerciali e diversi	
	Ricavi	6.744.096
	SDP	6.744.000
	Costi	39.726
	SDP	39.726
	Rapporti finanziari	
	Oneri	226.683
	SDG Finanziaria	219.973
	Risultato	37.620
31/12/2016	Rapporti commerciali e diversi	
	Ricavi	6.770.726
	SDP	6.770.700
	Costi	39.726
	SDP	39.726
	Rapporti finanziari	
	Ricavi	33
	Risultato	33
	Oneri	212.960
	SDG Finanziaria	212.411
	Risultato	10.571

* * *

3.2 La situazione patrimoniale al 15 ottobre 2017

Si riporta nella tabella che segue la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 15 ottobre 2017:

Situazione Patrimoniale al 15 ottobre 2017		€-000	
ATTIVO	Importo	PASSIVO	Importo
Immobilizzazioni Immateriali	891	Patrimonio netto	11.244
Immobilizzazioni Materiali	-	Fondi per rischi e oneri	-
Immobilizzazioni Finanziarie	-	TFR	9
Attivo immobilizzato	891		
Crediti verso clienti	-	Debiti bancari	1.720
Crediti infragruppo	5.063	Debiti verso fornitori	237
Crediti tributari	44	Debiti infragruppo	930
Imposte anticipate	708	Debiti tributari	74
Altri crediti	205	Totale debiti	3.011
<u>Disponibilità liquide</u>	<u>-</u>		
Attivo circolante	6.019	Imposte differite	-
Ratei e risconti	8.766	Ratei e risconti	1.411
Totale ATTIVO	15.675	Totale PASSIVO	15.675

* * *

CAPITOLO 4

Storia della Società e le cause della crisi

Il presente capitolo è finalizzato ad illustrare:

- la storia della Società;
- i principali accadimenti di gestione a partire dall'esercizio 2013 all'esercizio 2017;
- le cause della crisi;
- l'operazione Bioetanolo di seconda generazione.

* * *

4.1 La storia della Società

4.1.1 *Premessa*

Prima di entrare nel merito, si ricorda che, nel Perimetro Bio, la Società è (i) utilizzatrice, in forza del Contratto di Leasing (come infra definito), dell'impianto di bioetanolo e la centrale elettrica di Crescentino e (ii) concedente in affitto a IBP della stessa centrale elettrica in forza di contratto di affitto di ramo di azienda.

4.1.2 *La costituzione di IBP Energia e l'impianto dimostrativo di Crescentino: il collegamento operativo e finanziario con le altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi*

La IBP Energia è stata costituita in data 30 settembre 2013 e, come accennato sopra, fa parte del Gruppo Ghisolfi in quanto indirettamente controllata dalla Mossi & Ghisolfi con sede in Tortona, che è la *holding* pura della famiglia Ghisolfi e che, attraverso la M&G Finanziaria (di cui possiede



Crescentino (*cf.* ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. doc. n. 4C).

All'impianto di bioetanolo di proprietà della IBP è collegata una centrale di produzione di energia elettrica che produce energia elettrica (anche) mediante l'utilizzo di biomasse (lignina) a sua volta prodotta dall'impianto produttivo di bioetanolo della IBP (infatti, per saturare la capacità della caldaia si acquistano altre biomasse che vengono miscelate alla lignina, con le percentuali consentite dalle autorizzazioni provinciali).

La menzionata centrale di produzione di energia elettrica è stata concessa in locazione finanziaria da Unicredit Leasing S.r.l. a IBP Energia con contratto di *leasing* in data 1 ottobre 2013 ("**Contratto di Leasing**") e, in ragione della stretta interdipendenza industriale sussistente tra l'impianto di bioetanolo e la centrale elettrica (*v. infra*), IBP Energia ha, a sua volta, concesso in affitto detta centrale elettrica alla collegata IBP mediante contratto di affitto di ramo di azienda in data 4 ottobre 2013 e a fronte del pagamento di un canone d'affitto trimestrale pari ad Euro 1,6 milioni.

Ad oggi, pertanto, la centrale elettrica è gestita dalla IBP quale conduttrice del corrispondente ramo d'azienda in forza del menzionato contratto di affitto sottoscritto con la IBP Energia e produce energia elettrica mediante l'utilizzo della lignina prodotta dall'impianto produttivo di bioetanolo di IBP che quest'ultima, in parte, vende sul mercato con utilizzazione degli incentivi dei cd. certificati verdi, e in altra parte, utilizza per il funzionamento dell'impianto stesso riducendone i costi di produzione.

In proposito, è da subito necessario far presente due rilevanti circostanze, nel cui contesto si è sviluppata la crisi che ha colpito IBP Energia e le altre



società del Gruppo Ghisolfi, la cui attività è correlata al bioetanolo di seconda generazione, vale a dire:

a) il bioetanolo di seconda generazione è una tipologia di carburante che si caratterizza per il fatto di essere prodotto utilizzando biomasse non ad uso alimentare (scarti alimentari) e ciò diversamente dal bioetanolo di prima generazione che, di contro, viene prodotto mediante l'utilizzo di sostanze alimentari. Per tale fatto, il bioetanolo di prima generazione è stato (ed è) oggetto di forti critiche a livello mondiale da chi ritiene (giustamente) che prodotti alimentari non debbano essere utilizzati per la produzione di carburanti, quale è l'etanolo; sicché, com'è agevole comprendere, il bioetanolo di seconda generazione costituisce una novità di assoluta rilevanza mondiale nel settore dei carburanti e cioè di un mercato con enormi concrete capacità di sviluppo.

b) La seconda circostanza è che Biochemtex, su incarico di IBP, ha costruito a Crescentino (VC) il primo impianto al mondo per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, che ha la principale finalità di fungere da prototipo per dimostrare e rappresentare in concreto la validità della tecnologia messa a punto dal Gruppo Ghisolfi per la produzione del menzionato genere di bioetanolo, nonché la messa a punto sotto il profilo industriale dell'uso delle svariate biomasse che possono essere disponibili nelle varie parti del mondo.

4.1.3 Segue: in particolare, i finanziamenti per la costruzione dell'impianto di Crescentino

Nel gennaio 2012, IBP ha intrapreso le negoziazioni con UCI Leasing per il



finanziamento della centrale termoelettrica. In previsione di un iter negoziale molto lungo, Unicredit ha concesso a Biochemtex più prestiti ponte, tra marzo 2012 e luglio 2013, per un ammontare totale di € 34,8 milioni, da ripagare all'erogazione del leasing. Il contratto, infatti, è stato poi firmato nell'autunno del 2013 per totali € 57,5 milioni circa, IVA compresa. Da questo ammontare sono state dedotte la maxi rata iniziale per € 15.544.005,92, oltre ad IVA, e le imposte ipocatastali per € 2,2 milioni circa. Con i residui € 36,3 milioni si è quindi provveduto a pagare, parzialmente, le fatture emesse da Biochemtex per le opere eseguite in forza dei contratti "chiavi in mano" (il totale era € 73,8 milioni a fine 2012). Con tali importi Biochemtex ha potuto, a sua volta, ripagare il prestito ponte concesso da Unicredit ed è residuo il Contratto di Leasing oggi oggetto di richiesta di subentro in caso di aggiudicazione dell'azienda da parte di Versalis e l'accollo del residuo debito nei termini di cui all'Accordo UCI Leasing (come *infra* definito).

* * *

4.2 I principali accadimenti sociali a partire dall'esercizio 2013

- Nel **settembre 2013**, in attuazione della scissione parziale proporzionale deliberata dall'Assemblea dei Soci di IBP viene costituita IBPE, avente come oggetto sociale la produzione di energia da biomasse e la progettazione e la commercializzazione di impianti adibiti alla produzione di tale energia.

Il Patrimonio netto contabile oggetto di assegnazione a favore della beneficiaria ammonta a complessivi **Euro/Mil. 15,5**, di cui Euro/k 50

imputati a capitale sociale mentre la restante parte a riserva
“versamenti in conto capitale”.

Il patrimonio scisso trasferito alla beneficiaria IBP Energia viene di
seguito sinteticamente riportato:

Attivo		Passivo	
Caldaiu/ Sottostazione/ Turbina	45.000.000	Debito verso Biochemtex S.p.A.	31.582.478
Oneri accessori capitalizzati	1.800.000	Fondo Trattamento di Fine Rapporto	8.753
Terreno	291.231	-	-
Totale Attivo	47.091.231	Totale Passivo	31.591.231

Patrimonio Scisso	15.500.000
--------------------------	-------------------

Come emerge dalla tabella sopra riportata, in sintesi, con l'operazione di scissione la beneficiaria rileva nel proprio stato patrimoniale principalmente, dal lato dell'attivo, tra le Immobilizzazioni Materiali, il valore netto contabile della Centrale termoelettrica sita in Crescentino (Euro/Mil. 45) e, dal lato del passivo, il debito verso Biochemtex (Euro/Mil. 31,6).

Gli effetti giuridici, fiscali e contabili della scissione sono decorsi dal 1^ ottobre 2013.

- In data **4 ottobre 2013** IBPE stipula con IBP un contratto di affitto di ramo d'azienda in forza del quale quest'ultima diviene conduttore del ramo d'azienda organizzato e destinato alla produzione e vendita di energia elettrica. Tale contratto, avente la durata di 15 anni, prevede la corresponsione a favore del conduttore IBPE di un canone annuale pari ad Euro/k 6.744 da versarsi in quattro rate trimestrali anticipate.
- In data **25 ottobre 2013** IBPE stipula con Unicredit Leasing un contratto di sale and lease back – di cui si è detto nella parte che

precede – avente ad oggetto la centrale elettrica ad un corrispettivo pattuito pari ad **Euro/Mil.45,3** e successiva retro-locazione finanziaria della stessa. Il contratto di locazione, avente durata di 8 anni, prevedeva la corresponsione da parte della Società, contestualmente alla firma del contratto, di un importo pari ad **Euro/Mil. 15,5** a valere come primo canone del contratto stesso, ed ulteriori 31 canoni trimestrali anticipati pari ad **Euro/Mil. 1,2** (oltre IVA). A seguito del perfezionarsi dell'anzidetta operazione, il debito in essere verso Biochemtex è stato, come già detto, integralmente rimborsato.

- Con atto del **30 giugno 2015** la partecipazione nella Società viene trasferita da M&G Finanziaria a Biochemtex. In particolare, quest'ultima acquisisce dalla controllante, per complessivi **Euro/Mil. 85**, tutte le partecipazioni del comparto BIO: IBP (Euro/Mil. 64), IBP Energia (Euro/Mil. 19,2) e Biochemtex Agro (Euro/Mil. 1,6), quest'ultima poi incorporata con atto di fusione del dicembre 2015 in IBP). A supporto dell'anzidetta operazione di acquisto viene conferito incarico a Deloitte Financial Advisory che, con perizia datata 16 giugno 2015, stima il valore del capitale economico delle anzidette società in un intervallo tra **Euro/Mil. 77** ed **Euro/Mil. 85**;

* * *

4.3 Le ragioni della crisi

La crisi di IBP Energia è conseguenza della crisi che ha colpito l'area di attività del bioetanolo di seconda generazione che ha interessato IBP,



Biochemtex e Beta.

I ricavi di IBP Energia sono, infatti, sempre stati costituiti dai corrispettivi pagati da IBP a titolo di canoni di affitto che a partire dal mese di ottobre sono stati temporaneamente corrisposti in misura ridotta, ossia pari al fabbisogno minimo di periodo di IBP Energia e rispetto ai quali si auspica possa intervenire, a valle dell'udienza del 26 aprile 2018 ed anche considerata l'adesione dei terzi interessati come già espressa in occasione dell'udienza del 18 aprile 2018, un provvedimento sospensivo ex art. 169-bis l. fall.

In conseguenza di quanto precede, il Piano e la Proposta di IBP Energia considerano che l'effetto sospensivo decorra dal giorno di deposito dell'istanza ex art. 169-bis l. fall. (i.e. 28 marzo 2018).

Si ricorda, infatti, che IBP Energia è stata costituita con la sola finalità di gestire il rapporto di leasing con UCI Leasing, il pagamento dei cui canoni era possibile mediante la destinazione alla medesima UCI Leasing delle somme, di pari importo, rinvenienti da IBP a titolo di canone di affitto del ramo d'azienda.

* * *

Alla luce ed in considerazione di quanto rappresentato nei superiori paragrafi, la Società, fermo il rispetto dell'obbligo di una piena *disclosure* come operata nel rispetto delle indicazioni rinvenienti dalla univoca giurisprudenza, ritiene che non siano ravvisabili elementi di certa ed indiscutibile responsabilità in capo ai propri organi di amministrazione e di controllo.

Ciò nonostante, la Società, per il tramite dei propri consulenti, si è attivata su

due fronti, tutti funzionali a consentire una miglior soddisfazione dei creditori concordatari delle entità del Perimetro Bio.

Il primo nei confronti del Marco Ghisolfi, affinché egli valutasse la possibilità di rilasciare, anche nell'interesse degli organi sociali e congiuntamente a propri familiari, un impegno di sostegno o, comunque, di contribuzione, anche a valere quale ipotesi di definizione di un possibile contenzioso; di qui, l'Impegno Ghisolfi. Il secondo nei confronti delle compagnie di assicurazione che hanno prestato garanzia nell'interesse dei componenti degli organi sociali di tutte le società del Gruppo Mossi & Ghisolfi, come meglio si dirà in prosieguo di trattazione.

Tutto quanto precede sotto la condizione del Decreto di Omologazione, affinché i creditori concordatari possano beneficiare, in sede di esecuzione del piano di ripagamento, di una maggiore e migliore soddisfazione delle loro rispettive ragioni.

* * *

CAPITOLO 5

Le azioni intraprese dalla Società per la conservazione del valore dell'azienda

5.1 *L'Offerta Versalis, la conseguente valutazione del Ramo IBP Energia e l'Earn Out Versalis*

All'esito del processo di M&A sopra descritto, in data 2 febbraio 2018, si è tenuto un incontro con i legali di Versalis, i quali hanno preannunciato i contenuti dell'offerta ricevuta nella medesima giornata, avente ad oggetto i rami delle aziende di Biochemtex, Beta, IBP e IBPE relativi alle Attività Bio e/o alle Tecnologie Bio come meglio precisate e individuate nell'offerta, il tutto ad un prezzo di acquisto pari ad € 72 milioni (la "**Prima Offerta**"). In aggiunta, Versalis ha richiesto l'inclusione nel perimetro del contratto di locazione finanziaria relativo alla centrale elettrica assumendosi un impegno massimo pari a € 18,6 milioni.

Successivamente alla ricezione della Prima Offerta, le Società ed i propri consulenti si sono immediatamente attivate per ottenere un miglioramento del suo contenuto. In particolare, in data 8 febbraio 2018 si è tenuto un incontro con Versalis nell'ambito del quale è stata esaminata nel dettaglio la Prima Offerta ed è stato richiesto il miglioramento significativo del prezzo *upfront* ed è stata ipotizzata la possibilità di strutturare un meccanismo di *earn out*, se del caso in forma di strumenti finanziari partecipativi.

Il 14 febbraio 2018, Versalis ha preannunciato l'invio di un'offerta migliorativa, ricevuta in data 21 febbraio 2018 che, rispetto alla Prima Offerta prevede:



- l'incremento del prezzo di acquisto ad Euro 75 milioni;
- l'inclusione di un meccanismo di *earn out* fino ad un massimo di Euro 20 milioni relativo alla vendita di licenze entro il 2024 eccedenti la soglia di Euro 220 milioni, subordinato al Decreto di Omologazione dei concordati preventivi di ciascuna delle Società del Perimetro Bio (l'“**Earn Out Versalis**”);
- la conferma dell'accollo del debito originato dal Contratto di Leasing stipulato tra Unicredit Leasing e IBP Energia in conseguenza della cessione del medesimo Contratto di Leasing (incluso nel perimetro del Ramo IBP Energia);
- l'inclusione del contratto di *interest rate swap* sottoscritto tra la Società e Unicredit S.p.A. (il “**Contratto Interest Swap**”);
- la possibilità di subentrare nel c.d. “Progetto Setha” e relativo finanziamento agevolato – senza obblighi di rimborso della parte di finanziamento erogata, restando tale rimborso a carico del Gruppo Bio, a determinate condizioni. In tal caso, il prezzo base di acquisto di € 75 milioni, verrebbe ridotto a € 68 milioni, ma vi sarebbe da parte di Versalis, l'accollo del debito privilegiato nei confronti del MISE per complessivi € 9 milioni. Ciò che determinerebbe un miglioramento complessivo dell'Offerta Versalis, di ulteriori € 2 milioni;
- la conferma del così detto “*Right to Match*” o, in alternativa, del “diritto di rilancio”.
- Alla luce di quanto precede, merita svolgere tre precisazioni rispetto



(i) alla valorizzazione del Ramo Beta e quantificazione della quota parte del corrispettivo dell'Offerta Versalis destinata ai creditori di Beta, (ii) ai termini di destinazione dell'Earn Out Versalis e (iii) ai rapporti contrattuali che sono esclusi dal perimetro dell'Offerta Versalis.

Quanto al primo punto, il valore "minimo" del Ramo Beta – fermo l'eventuale *plus* valore che dovesse risultare all'esito dell'instauranda procedura di vendita competitiva – è stato determinato sulla base dell'Offerta Versalis, con allocazione della relativa quota parte di prezzo, secondo quanto indicato nelle perizie, redatte dai professionisti indipendenti incaricati dalla Gruppo Mossi & Ghisolfi, vale a dire il prof. dott. Mario Cattaneo e il prof. dott. Giovanni Petrella, con riguardo alla valutazione economica (la "**Perizia Valutativa**"), e l'ing. Giacobbe Braccio, il dott. Vito Pignatelli e la dott.ssa Isabella De Bari, con riguardo agli aspetti tecnici del Processo Bio (la "**Perizia Tecnica**") e, unitamente alla Perizia Valutativa, la "**Perizia Bio**", docc. 51 e 52).

Quanto al secondo punto, va precisato che l'Earn Out Versalis rappresenta una fonte attiva del concordato valorizzata sino ad un massimo di Euro 20 milioni e collegata all'eventuale vendita di licenze entro il 2024 eccedenti la soglia di Euro 220 milioni.

Quanto al terzo ed ultimo punto, il Piano (cfr. Paragrafo 6) distingue analiticamente tra contratti oggetto di trasferimento e contratti non oggetto di trasferimento, vedendo stanziati, sulla base di analisi legale e finanziaria (anche considerate nell'Attestazione), con appostazione, ove

necessario, di adeguati fondi rischi..

5.2 I rapporti con UCI Leasing e l'Accordo UCI Leasing

Come anticipato, la centrale di produzione di energia elettrica collegata all'impianto di Crescentino è stata concessa in locazione finanziaria da Unicredit Leasing ad IBP Energia con il Contratto di Leasing.

In ragione della stretta interdipendenza industriale sussistente tra l'impianto di bioetanolo e la centrale elettrica, IBP Energia ha, a propria volta, concesso in affitto detta centrale elettrica alla collegata IBP mediante contratto di affitto di ramo di azienda in data 4 ottobre 2013 ed a fronte del pagamento di un canone d'affitto trimestrale pari ad Euro 1.600.000,00.

Sin dal deposito del ricorso per concordato preventivo, IBP Energia ha avviato alcune interlocuzioni con Unicredit Leasing al fine di *(i)* nelle more della procedura concordataria e fino al trasferimento del Ramo IBP Energia all'aggiudicatario dello stesso, ottenere una moratoria, per capitale ed interessi, di tutte le rate scadute ed a scadere, e *(ii)* a seguito dell'aggiudicazione del Ramo IBP Energia, ottenere il consenso alla cessione del Contratto di Leasing all'aggiudicatario (Versalis o altro soggetto terzo) ed all'accollo del relativo debito maturato e maturando nel corso del periodo di moratoria, per capitale ed interessi, all'aggiudicatario (Versalis o altro soggetto terzo) con liberazione di IBP Energia da qualsiasi obbligo di pagamento.

Sul punto e con comunicazione del 23 aprile 2018 (cfr. doc. 48), UCI Leasing ha prestato il proprio consenso ("Accordo UCI Leasing") a: la concessione di una moratoria, per capitale e interessi, di tutte le rate a



scadere sino alla prima tra (i) il 30 settembre 2018 o (ii) il 31 dicembre 2018 a seconda che il trasferimento del Ramo IBP Energia (unitamente al Contratto di Leasing) venga trasferito rispettivamente prima o dopo il 30 settembre 2018;

- (i) la maturazione, sugli importi capitale oggetto di moratoria, dei soli interessi al saggio contrattuale, con espressa rinuncia/non contabilizzazione di quelli moratori;
- (ii) previa verifica del merito del credito, la cessione all'aggiudicatario del Ramo IBP Energia del Contratto di Leasing, con accollo in capo a quest'ultimo del debito maturato successivamente al 31 marzo 2018, per capitale ed interessi, e liberazione di IBP Energia da qualsiasi obbligo di pagamento.

* * *

CAPITOLO 6

La aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e lo stato analitico estimativo delle attività ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettera a), legge fall.

Si produce unitamente al Piano di Concordato (cfr. doc. 47) la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società (cfr. doc. 47), con un'aggiornata situazione patrimoniale al 15 ottobre 2017 (cfr. doc. 47) e lo stato analitico ed estimativo delle attività alla stessa data (cfr. doc. 47), e qui da intendersi per integralmente ritrascritti, precisandosi che la data di riferimento al fine dell'identificazione dei crediti concordatari deve indicarsi nella data di deposito del Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (*i.e.* 15 ottobre 2017) (la "**Data di Riferimento**").

Al fine di prevenire nuove ed eventuali passività privilegiate e chirografarie, la Società ha stanziato appositi fondi rischi e oneri (le "**Riserve**" o i "**Fondi**") rispetto ai quali si rinvia la Piano (cfr. par. 10, "*I Fondi Rischio*"), per un maggior dettaglio, anche con riguardo alla relativa suddivisione per importi e natura (prededucibile; privilegiata e chirografaria) dei sottostanti crediti.

CAPITOLO 7

Elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettere b) e c), legge fall.

Si produce unitamente al Piano di Concordato l'elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali alla Data di Riferimento, qui da intendersi per integralmente ritrascritto (cfr doc. 47).

Si produce unitamente al Piano di Concordato l'elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali alla Data di Riferimento, qui da intendersi per integralmente ritrascritto (cfr doc. 47).

Con riferimento ad alcune particolari posizioni creditorie si precisa quanto segue.

Unicredit Leasing

Al riguardo di UCI Leasing, si ritiene doveroso segnalare che la Società ha sempre contabilizzato le rate trimestrali come anticipate, mentre l'Istituto di credito, in sede di precisazione del credito, ha indicato un diverso regime trimestrale posticipato; questa lettura non è ritenuta condivisibile dalla Società e ne ha fatto immediata rappresentazione all'Istituto, anche alla luce di un testo negoziale che non depone per la soluzione posticipata.

Ciò nonostante, l'Istituto di credito ha ritenuto di non poter modificare la propria impostazione, anche perché coerente con le proprie scritture contabili, non più modificabili. Il risultato della posticipazione è che la



Società si è trovata, in modo del tutto incolpevole ed involontario per le ragioni appena descritte, a pagare, in minima parte (per poco più di Euro 210.000,00 su di un totale dovuto di circa Euro 1.530.000,00) ed in data 15 gennaio 2018, un credito anteriore corrispondente alla prima decade del mese di ottobre 2017.

Il conseguente ammanco di cassa trova, comunque, piena compensazione in sede di ipotizzato ripagamento e, come descritto nel Piano, non si registra alcun decremento in danno dei creditori chirografari che vedono ricostituita la cassa in modo corrispondente al pagamento del credito anteriore.

Creditori Postergati

Nel piano il credito finanziario nei confronti di Biochemtex, IBP, MG Finanziaria e Mossi & Ghisolfi è stato rappresentato, in considerazione della sua natura finanziaria, quale credito postergato. Ed infatti, ai sensi del combinato disposto degli art. 2467 c.c. e 2497 *quinqüies* c.c., sono postergati i finanziamenti in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, come nel caso di specie, avuto riguardo alla Società che li ha ricevuti:

- vi era un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al Patrimonio Netto;
- sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

* * *



CAPITOLO 8

La Proposta ed il Piano

8.1 Premessa

Per una maggiore comprensione, la Proposta, come illustrata al successivo paragrafo 8.3 e sottoposta ai creditori, è corredata da, e si fonda su, sostanzialmente i seguenti elementi:

- il Piano che illustra lo stato dei debiti della Società alla Data di Riferimento (*i.e.*, il 15 ottobre 2017), con la suddivisione tra creditori prededucibili, creditori privilegiati generali, creditori privilegiati speciali e creditori chirografari, nonché l'attivo realizzabile (cfr. doc. 47);
- la cessione del Ramo IBP Energia (unitamente a tutti gli altri rami d'azienda costituenti il "Perimetro Bio");
- l'Accordo UCI Leasing;
- l'incasso del credito derivante dal Contratto di Affitto IBP;
- il Business Plan;
- l'Impegno Ghisolfi;
- la messa in liquidazione della Società;
- il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori.

* * *

8.2 Considerazioni sulla Proposta e sul Piano

La Società, come anticipato, intende sottoporre ai propri creditori ed a codesto Ill.mo Tribunale una Proposta ed un Piano, che possono essere



qualificati liquidatori, in quanto prevedono la cessione integrale dei cespiti della Società, l'incasso dei crediti e la destinazione del ricavato al pagamento del ceto creditorio, dedotte le somme necessarie al pagamento delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili *medio tempore* maturati in linea con il Business Plan.

In particolare, come indicato nel ricorso per concordato "prenotativo" e richiamato in premessa del presente atto, poiché il nostro ordinamento non conosce il cd. "concordato di gruppo", si ricorda che, contestualmente al deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, legge fall. da parte di IBP ENERGIA, hanno depositato analoghi ricorsi anche le altre società del Gruppo Mossi Ghisolfi avanti a codesto Ill.mo Tribunale, al fine di risolvere la propri crisi attraverso uno strumento unitario che coinvolgesse tutte o una parte di esse. E ciò, stante il contenuto dell'Offerta Versalis e come meglio si dirà *infra*, anche e soprattutto attraverso la cessione, nell'ambito di un unico processo di vendita competitivo, dell'insieme dei beni che compongono il c.d. "Perimetro Bio".

E d'altronde, la necessità che la crisi delle Società del Gruppo M&G sia risolta in via unitaria – anche e soprattutto al fine di meglio valorizzare il "bene azienda" complessivamente inteso – è stato chiaramente espresso anche dai professionisti incaricati di redigere la Perizia Tecnica. Sulla base delle risultanze contenute in tale elaborato, risulta che l'insieme degli asset rientranti nel Perimetro BIO è caratterizzato da un forte legame di unitarietà tecnico-economica.

- «Lo sviluppo del progetto industriale del Gruppo M&G nel settore della



produzione di bioetanolo di seconda generazione richiede la presenza e l'integrazione di diverse componenti, ciascuna specializzata in una delle funzioni strategiche da coprire per poter raggiungere l'obiettivo prefissato. L'insieme di queste componenti, che svolgono le funzioni di ricerca, sviluppo tecnologico, ingegnerizzazione, dimostrazione industriale, vendita di prodotti e know-how e pubbliche relazioni, costituisce il cosiddetto "Perimetro Bio", caratterizzato da un forte legame di unitarietà tecnico-economica.

- Il Perimetro Bio è articolato in 4 società:*
- Biobemtex, società leader a livello globale nello sviluppo e ingegnerizzazione di tecnologie e processi per la valorizzazione di biomasse non alimentari. Biobemtex è il ramo di Ingegneria e Ricerca e Sviluppo di M&G Chemicals, che ha sviluppato le tecnologie Proesa®, per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, GREG per la valorizzazione della frazione di emicellulosa in polioli e MOGHI per la produzione di un bioformato da lignina da trattare in raffinerie di petrolio per il successivo recupero di chemicals, prevalentemente xileni.*
- Italian Bio Products, l'azienda che gestisce l'impianto di Crescentino per la produzione di biocarburanti di seconda generazione a partire da differenti tipologie di biomasse.*
- IBP Energia S.r.l., che gestisce, in regime di affitto di ramo di azienda, l'impianto di produzione di energia elettrica a partire direttamente da biomasse e/o lignina, con una caldaia a griglia mobile della potenza termica nominale di circa 48 MWt e potenza elettrica di 13,5 MWe,*

alimentato con biomasse residuali e con la lignina di scarto proveniente dall'impianto di produzione di bioetanolo.

- *Beta Renewables, una joint venture fondata nel 2011 e costituita da Biochemtex (azionista di controllo), dal fondo di private equity statunitense TPG e Novozymes, azienda danese leader nella produzione di enzimi. Beta Renewables ha realizzato tecnologie e impianti per la produzione di bioetanolo ed altri prodotti chimici e gestisce il portafoglio brevetti e tecnologie afferenti al processo utilizzato nello stabilimento di Crescentino.*
- *I brevetti ottenuti in Italia dalle società del Perimetro Bio coprono le sezioni di pretrattamento della biomassa e produzione degli zuccheri di seconda generazione. Beta Renewables detiene esclusivamente brevetti relativi alla tecnologia PROESA e non possiede brevetti relativi alla produzione di enzimi perché questi vengono forniti all'impianto di Crescentino da Novozymes. Beta Renewables non possiede brevetti sulle tecnologie GREG e MOGHI, che risultano invece in possesso di Biochemtex. Beta Renewables e l'Impianto produttivo sono legati dalle licenze di proprietà. Biochemtex non possiede licenze su PROESA, ma cura gli aspetti di sviluppo di nuova ricerca e progettazione ingegneristica degli impianti.»*

La struttura del Piano e della Proposta, soprattutto alla luce delle recenti modifiche degli artt. 160 e 161 legge fall., impone alcune, preliminari considerazioni.

Più precisamente, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 agosto 2015,

che ha convertito il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, la proposta di concordato preventivo avente natura liquidatoria deve ora *“assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari”* (art. 160, ult. comma., legge fall.).

Tra i primi autorevoli commenti in dottrina⁵ e giurisprudenza⁶, è stato sostenuto che il termine *“assicurare”* introdotto di recente dal legislatore presuppone un grado di certezza che, pur essendo per sua natura relativo - trattandosi di valutazioni prognostiche -, è del tutto estraneo alla sfera delle mere previsioni probabilistiche, dovendo per contro collocarsi nel terreno della ragionevole ed elevata probabilità di assicurare il pagamento di (almeno) il 20% del complessivo monte crediti annoverato al chirografo.

Per contro, le *“Linee Guida interpretative su alcuni profili della legge 132/2015”*⁷ (di seguito, le **“Linee Guida Interpretative”**) licenziate da autorevoli Giudici Delegati, anche dei fori piemontesi hanno affermato più rigorosi principi, vale a dire che:

- *“la proposta deve indicare quale sia l'attribuzione patrimoniale destinata a ciascun creditore o classe di creditori”;*
- *“la proposta deve contenere un obbligo ad assicurare e non solo prospettare l'utilità promessa ai creditori”;*
- *“nella proposta il debitore si deve obbligare al pagamento monetario dell'ammontare del 20% dei crediti chirografari, non essendo consentita la loro*

⁵ ZANICHELLI, *Il ritorno della ragione o la ragione di un ritorno?*, in www.ilcaso.it, 4 novembre 2015.

⁶ Trib. Firenze, 11 novembre 2015 (dep. 8 gennaio 2016), su www.ilcaso.it (*“Dunque, il comma IV dell'art. 160 novellato deve essere letto nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari laddove per fondatamente deve intendersi una prospettazione a metà strada fra il concetto di garanzia e quello della ragionevole previsione”*). Così anche Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015, su www.ilcaso.it.

⁷ *Linee Guida Interpretative su alcuni profili della L. 132/2015*, su fallimentarista.it, SABATUCCI, *La novellata disciplina della domanda di ammissione al concordato preventivo*, in fallimentarista.it, 13 gennaio 2016.



soddisfazione in altro modo: la regola non si applica al concordato con continuità aziendale, in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 186 bis l.fall.".

- *"la proposta presenta, a pena di inammissibilità, un contenuto necessario ed indisponibile (obbligo del pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari) ed uno eventuale, rimesso alla piena disponibilità del debitore (prospettazione od obbligo di pagamento o soddisfazione del rimanente 80%)";*
- *"il pagamento del 20% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari costituisce (ove il debitore non abbia assunto volontariamente ulteriori obbligazioni) il parametro per valutare l'adempimento del concordato e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione"*.

La Società, alla luce della lettera del disposto dell'art. 160 legge fall. e ponendosi in un'ottica prudenziale rispetto a possibili profili d'inammissibilità, intende assumere, come in effetti assume, un'obbligazione di pagamento di natura monetaria nei confronti dei propri creditori, sottoponendo a costoro una Proposta ed un Piano che - seppur necessariamente caratterizzati da quell'alea propria di ogni valutazione prognostica - assicurano, nel senso previsto dall'art. 160, comma ult., legge fall., così come inteso dalle Linee Guida Interpretative:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo IBP Energia fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;



- c. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali entro 3 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
- **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 77,66% (settantasette virgola sessantasei per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;
 - **Classe 2, figurativa e non votante**, composta dai Creditori Postergati, senza previsione di soddisfacimento delle relative pretese creditorie, salvo eventuale eccedenza disponibile residua a seguito dell'eventuale (e oggi non proposto, né assicurato e garantito) pagamento integrale dei creditori di cui alla Classe 1.

* * *

8.3 La Proposta: le modalità di attuazione del Piano

Come anticipato in premessa, la Proposta prevede che l'attivo concordatario del Piano venga realizzato, nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate, attraverso:

- la cessione del Ramo IBP ENERGIA (unitamente a tutto gli altri rami d'azienda costituenti il "Perimetro Bio");



- l'Accordo UCI Leasing;
- l'Incasso del credito di cui al Contratto di Affitto IBP;
- il Piano di Cassa;
- l'Impegno Ghisolfi;
- la messa in liquidazione della Società;
- il Piano di Ripagamento.

Queste modalità di realizzo dell'attivo verranno esaminate nei successivi paragrafi.

* * *

8.4 Segue: la cessione del Ramo IBP Energia

Riguardo alle concrete modalità di cessione del Ramo IBP Energia, la Società propone di procedere, anche prima del Decreto di Omologazione, sollecitando il mercato a proporre offerte, mediante procedura competitiva in ossequio alle previsioni della legge fallimentare, sulla base dell'Offerta Versalis.

In vista dell'aggiudicazione dell'asta competitiva, occorre rammentare che, su richiesta del Tribunale, Versalis ha precisato, con comunicazione del 22 marzo 2018, che *“ai fini di chiarezza e come già indicato nella lettera dei nostri legali in data 19 marzo u.s., segnaliamo che l'Offerta è da intendersi confermata – oltre che nel caso di concessione del diritto di pareggio o di rilancio – anche nel caso in cui fosse concesso alla nostra Società di esercitare il diritto di rilancio nell'ambito di una gara (a due) da svolgersi avanti il Giudice Delegato con l'aggiudicatario provvisorio (fermo restando che, come previsto dall'Offerta, non viene assunto dalla nostra Società alcun impegno, neppure implicito, in merito a eventuali rilanci). In ogni caso, Versalis S.p.A. si riserva di*

valutare se partecipare alla gara (a due) anche tenuto conto del contenuto dell'offerta dell'aggiudicatario provvisorio" (doc. 53).

* * *

8.5 Segue: l'Accordo UCI Leasing

Si allega sub doc. 48 la comunicazione del 23 aprile 2018 con cui UCI Leasing ha espresso il proprio consenso a:

- (i) la concessione di una moratoria, per capitale e interessi, di tutte le rate a scadere sino alla prima tra (i) il 30 settembre 2018 o (ii) il 31 dicembre 2018 a seconda che il trasferimento del Ramo IBP Energia (unitamente al Contratto di Leasing) venga trasferito rispettivamente prima o dopo il 30 settembre 2018;
- (ii) la maturazione, sugli importi capitale oggetto di moratoria, dei soli interessi al saggio contrattuale, con espressa rinuncia/non contabilizzazione di quelli moratori;
- (iii) previa verifica del merito del credito, la cessione all'aggiudicatario del Ramo IBP Energia del Contratto di Leasing, con accollo in capo a quest'ultimo del debito maturato successivamente al 31 marzo 2018, per capitale ed interessi, e liberazione di IBP Energia da qualsiasi obbligo di pagamento.

* * *

8.6 Segue: l'incasso del credito di cui al Contratto di Affitto IBP

Una parte dell'attivo necessario per la soddisfazione dei creditori nella misura prevista nella presente Proposta sarà realizzata tramite l'incasso del credito di cui al Contratto di Affitto IBP pari ad Euro 1.988.356,00 (cfr.



paragrafo 4.3).

* * *

8.7 Segue: La messa in liquidazione della Società

Il Piano prevede la messa in liquidazione della Società, con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria.

* * *

8.8 Segue: il Piano di Cassa

Come più volte ricordato, la Società propone ai propri creditori una Proposta ed un Piano di natura liquidatoria.

In conformità a tale impostazione, durante la fase prenotativa la Società ha contenuto la propria attività caratteristica alla sola ordinaria amministrazione ed ha così ridotto al minimo i costi di gestione, sulla base ed in esecuzione di del Piano di Cassa, che contempla l'arco temporale decorrente tra la data di deposito della presente memoria e la data finale di adempimento del Piano di Ripagamento (cfr. doc. 47).

Come evidenziato nel corso delle memorie informative, la Società ha limitato al massimo gli esborsi per utenze ed eliminato tutti i costi relativi a prestazioni o servizi non strettamente necessari ai fini dell'esecuzione del Piano.

In quest'ottica, dunque, IBP Energia ha elaborato un Piano di Cassa che consente di prevedere e stanziare le spese di funzionamento della Società dalla data di deposito del Ricorso e sino all'ultimazione della fase esecutiva del Piano.

In questo modo, l'Illmo Tribunale avrà sotto mano la evidenza di come il



44

mantenimento della limitata operatività sociale necessaria ai fini della cessione del Ramo IBP Energia, all'Incasso Crediti e alla valorizzazione degli Altri Attivi, non vada a detrimento dei creditori concordatari, ma anzi consenta alla Società di procedere con un ordinato e profittevole realizzo e, in definitiva, con l'esecuzione del Piano proposto con la presente memoria.

La Società, dunque, in conformità con il Piano e con il Piano di Cassa prevede una gestione con sola operatività di mantenimento, esclusivamente finalizzata all'esecuzione del Piano stesso e per il tempo necessario alla liquidazione soddisfattiva dei Creditori secondo il cronoprogramma del Piano di Ripagamento.

* * *

8.9 Segue: l'Impegno Ghisolfi

Al fine di sostenere il buon esito del processo di ristrutturazione unitariamente intrapreso dalle Società del Gruppo M&G e subordinatamente all'emissione dei decreti di omologazione, anche provvisoriamente esecutivi, del Concordato Preventivo di tutte le Società del Perimetro Bio, il Dott. Marco Ghisolfi, ha assunto, anche per conto di Vittorio Ghisolfi, Anna e Enrico Merli, Ivana Tanzi, Andrea Riccardo Ghisolfi, Alessandra Micol Ghisolfi, Alberto Filippo Ghisolfi e Adelaide Ghisolfi, i seguenti impegni irrevocabili (doc. 49/A):

- (i) erogare nella forma tecnica che sarà concordata e secondo i seguenti criteri di ripartizione proporzionale:



(a) Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila /00) in favore di Beta, come da versamento già eseguito, a fondo perduto, in data odierna

(b) Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila / 00) in favore di Biochemtex,

(c) Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila / 00) in favore di IBP,

e così per un importo aggregato di Euro 1.000.000,00 (un milione / 00);

(ii) erogare gli importi di cui al punto (i), da (b) a (c), a semplice richiesta delle Società e/o degli organi della procedura del Concordato Preventivo di ciascuna delle stesse, con adempimento della relativa obbligazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione del piano di riparto in favore dei creditori chirografari, indipendentemente dal fatto che, alla stessa data, siano state liberate, in tutto od in parte e per quanto possibile, le riserve stanziare in ciascun piano e/o siano stati registrati incassi superiori rispetto a quelli previsti in ciascun piano;

(iii) erogare nella forma tecnica che sarà concordata e secondo i seguenti criteri di ripartizione proporzionale:

(a) Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila /00) in favore di Beta, come da versamento già eseguito, a fondo perduto, in data odierna,

(b) Euro 219.000,00 (duecentodiciannovemila /00) in favore di Beta,



48

(c) Euro 500.000,00 (cinquecentomila / 00) in favore di Biochemtex,

(d) Euro 931.000,00 (novecentotrentunomila / 00) in favore di IBP;

è così per un importo aggregato di Euro 2.000.000,00 (due milioni / 00);

- (iv) erogare gli importi di cui al punto (iii), da (b) a (d), a semplice richiesta delle Società e/o degli organi della procedura del Concordato Preventivo di ciascuna delle stesse, nel caso in cui venga data evidenza allo scrivente che, alla data in cui dovrà essere eseguito il pagamento dei creditori chirografari secondo il rispettivo Piano di Ripagamento, la percentuale minima legale del 20 % (ventipercento) non possa essere pagata ai medesimi, nonostante che, alla stessa data, siano state liberate, in tutto od in parte e per quanto possibile, le riserve stanziare in ciascun piano e/o siano stati registrati incassi superiori rispetto a quelli previsti in ciascun piano.

Al fine di dare evidenza della copertura degli impegni di cui alla presente lettera di impegno, il Dott. Marco Ghisolfi:

- (a) ha allegato la dichiarazione di referenza bancaria resa dalla banca Credito Valtellinese, filiale di Tortona (AL) *sub* doc. 49/B,
- (b) si è impegnato a costituire, entro 30 (trenta) giorni, un vincolo di destinazione e di garanzia per un importo massimo aggregato di € 1.650.000,00 (un milione seicento cinquanta mila / 00), restando inteso questo vincolo dovrà riprodurre le condizioni di

escussione e/o erogazione oggetto della lettera di impegno e avrà ad oggetto un importo finale che risulti ridotto in misura corrispondente agli importi che dovessero essere stati nel frattempo già erogati in favore di una o più delle Società.

L'efficacia degli impegni di cui ai punti da (i) a (iv), è sospensivamente condizionata all'autorizzazione alla contrazione di finanza ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall., come chiesta da Beta nel proprio Concordato Preventivo (cfr. Finanziamento Novozymes) ed all'emissione dei decreti di omologazione, anche provvisoriamente esecutivi, del Concordato Preventivo di tutte le Società.

Nonostante quanto precede e qualora si dovesse registrare uno scostamento sul Piano di Cassa di Beta e sul Piano di Cassa di Biochemtex (sulla base delle analisi di sensitività operate dagli attestatori e che, per quanto concerne Beta, contemplano l'avvenuta autorizzazione alla contrazione del Finanziamento Novozymes) prima della data di emissione dei decreti di omologazione, anche provvisoriamente esecutivi, del Concordato Preventivo di tutte le Società, il sottoscritto Dott. Marco Ghisolfi si impegna ad erogare, sotto forma di finanziamento da assoggettare ad autorizzazione e con riconoscimento della prededuzione del corrispondente credito, un importo massimo aggregato di € 650.000,00 (seicento cinquantamila /00), a valere sull'importo complessivo massimo di cui alla lettera (A) che precede, in favore di Beta e in favore di Biochemtex, impegnandosi ora per allora a rinunciare ad ogni diritto di restituzione sotto condizione dell'emissione dei decreti di omologazione, anche provvisoriamente esecutivi, del Concordato



Preventivo di tutte le Società.

* * *

8.10 Segue: la messa in liquidazione della Società

Il Piano prevede la messa in liquidazione della Società, con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria.

* * *

8.11 La suddivisione in classi

La Proposta di Concordato prevede la suddivisione in 2 (due) classi di creditori di cui solo 1 (una) classe votante (le "Classi"):

- Classe 1, con diritto di voto, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 77,66% (settantasette virgola sessantasei per cento);
- Classe 2, figurativa e non votante, composta da Biochemtex S.p.A., IBP S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A. e Mossi & Ghisolfi S.p.A. (i "Creditori Postergati"), senza previsione di soddisfacimento delle relative pretese creditorie, salvo eventuale eccedenza disponibile residua a seguito dell'eventuale (e non assicurato, né garantito, né proposto) pagamento integrale dei creditori di cui alla Classe 1.



Queste essendo le classi che la Società ha ritenuto di costituire, occorre precisare, in linea generale, che la loro formazione è soggetta a tre requisiti.

Il primo è che la formazione delle classi deve essere esplicita, nel senso che va dichiarato trattarsi di un concordato "con classi", precisando, eventualmente in sede di chiarimenti ai sensi dell'art. 162, comma 1, legge fall., quali siano i criteri d'attribuzione di ciascun creditore alle singole classi, pena l'inammissibilità della proposta (Trib. Ascoli Piceno, 4 marzo 2011; Trib. Milano, 4 dicembre 2008; Trib. Brescia, 4 giugno 2008; Trib. Milano, 26 giugno 2007).

Il secondo è che gli elementi identificativi delle classi devono essere riconoscibili e ragionevoli, essendo necessario che l'appartenenza dei creditori ad una classe dipenda da un tratto di comunanza, che la loro collocazione nella classe risponda a dati omogenei e che questi dati si fondino su criteri razionali, non arbitrari e non indifferenti rispetto al piano concordatario (Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274; Cass., 4 febbraio 2009, n. 2706; App. Genova, 23 dicembre 2011; D'ORAZIO, p. 982).

Il terzo è che l'esistenza di classi distinte deve avere una precisa giustificazione nel quadro complessivo della proposta, dovendo pertanto essere chiarito perché i creditori appartenenti ad una certa classe hanno un trattamento diverso rispetto a quelli di altra classe oppure perché sia previsto lo stesso trattamento a favore di creditori con collocazione diseguale, fermo naturalmente il limite per cui non può essere sovvertito l'ordine delle prelazioni (Trib. Palermo, 17 febbraio 2006).

Una volta formate, le classi costituiscono un complesso per sua natura unitario, contraddistinto da assoluta omogeneità, sicché il voto dei componenti d'una classe dev'essere valutato *ex se*, senza possibilità di scrutinare, all'interno della classe, un'eventuale divergenza o confliggenza di interessi tra i componenti (Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274); ciò naturalmente a condizione che la classe sia stata correttamente formata e che, in presenza di più classi, venga registrata la maggioranza dei voti in ciascuna di esse Trib. Roma, 23 ottobre 2006).

Tanto precisato, le Classi sono state formate sulla base dei criteri sopra evidenziati.

Più nel dettaglio:

- nella **Classe 1** sono stati inseriti tutti i creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati), rispondendo a posizione giuridica ed interessi economici tra loro omogenei;
- nella **Classe 2**, sono stati inseriti i Creditori Postergati il cui credito verso Beta è stato considerato di natura finanziaria e che, in ragione del controllo che essi esercitano (direttamente o indirettamente) su Beta, sono esclusi dal voto, ai sensi dell'art. 177, comma 4, l. fall.. Con il che esse risultano rispondere a posizione giuridica ed interessi economici tra loro omogenei.

* * *

8.12 La prognosi di soddisfazione dei creditori

La Società, con le risorse ricavate dalla cessione del Ramo IBP Energia, dall'Incasso Crediti, dalla liquidazione degli Altri Attivi e dall'Impegno



Ghisolfi, e previa gestione liquidatoria, in conformità al Piano di Cassa, intende proporre ed assicurare, come in effetti propone ed assicura ai propri creditori, non soggetti a classamento, la soddisfazione delle loro ragioni mediante:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo IBP Energia fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali entro 3 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:

- Classe 1, con diritto di voto, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 77,66% (settantasette virgola sessantasei per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;

- Classe 2, figurativa e non votante, composta da Biochemtex S.p.A., IBP S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A. e Mossi



& Ghisolfi S.p.A. (i **"Creditori Posterghi"**), senza previsione di soddisfacimento delle relative pretese creditorie, salvo eventuale eccedenza disponibile residua a seguito dell'eventuale (e non assicurato, né garantito, né proposto) pagamento integrale dei creditori di cui alla Classe 1.

La Società precisa che, con il Piano e la Proposta di Concordato, ha messo a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio.

Qualora si realizzino nell'arco di piano ulteriori eccedenze positive, queste verranno destinate ad incremento della predetta utilità non garantita a favore dei creditori chirografari (diversi dai Creditori Posterghi) e, previo pagamento integrale dei medesimi, a favore dei Creditori Posterghi.

Ed infatti la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari e dei Creditori Posterghi è dipendente e strettamente collegata all'Earn Out Versalis, nonché alla liberazione dei Fondi alle altre utilità "potenziali" previste a Piano.

* * *

8.13 La convenienza del Piano e della Proposta di Concordato

Sotto il profilo della convenienza, occorre precisare che la presente proposta consente una miglior e più celere soddisfazione del ceto creditorio rispetto all'unica alternativa concretamente praticabile, ovverossia quella fallimentare:

- (i) la caducazione dell'Offerta Versalis, che presuppone l'ammissione di tutte le Società del Perimetro Bio alla procedura di concordato ex art. 163 l. fall;
- (ii) la caducazione dell'Accordo UCI Leasing;



(iii) la caducazione dell'Impegno Ghisolfi;

(iv) la liquidazione degli assets in sede fallimentare, notoriamente, sconta un minor valore di realizzo rispetto alle analoghe vendite in sede concordataria; cosa che, nel caso di specie ed in linea con quanto evidenziato nella relazione di attestazione, appare più vera se si considera che, ove non dovesse perfezionarsi una aggiudicazione a Versalis oppure ad altro terzo interessato, il valore delle aziende subirebbe una significativa riduzione a scapito delle ipotesi di soddisfazione dei creditori nei termini che trovano rappresentazione nel Piano.

Valga qui ribadire quanto osservato in precedenza, rispetto allo scenario alternativo fallimentare che, ferma la sua rilevanza in termini di sola convenienza, trova adeguata neutralizzazione negli elementi che precedono e, soprattutto, in quelli che sono rappresentati nel successivo.

* * *

8.14 Il Piano

La Proposta è formulata prendendo a riferimento:

- per quanto attiene all'attivo concordatario, i dati patrimoniali al 15 ottobre 2017, quale dato base del Piano e sue successive evoluzioni sino a completamento del processo di liquidazione della Società, oggetto di dettagliata descrizione nei documenti allegati *sub* doc. 44;
- per quanto attiene al passivo concordatario, i dati patrimoniali alla Data di Riferimento oggetto di dettagliata descrizione nel documento allegato *sub* doc. 44,



il tutto articolandosi in base a quanto descritto nel Piano.

Come precedentemente esposto, il Piano apposta i debiti di natura prededucibile, privilegiata (general e speciali) e chirografaria.

Si rappresentano di seguito in sintesi le voci che costituiscono il Piano.

Attivo concordatario	Importi
Incasso canone di affitto ramo d'azienda da IBP	1.988.356
Incasso riporto Biochemtex	84.645
Incasso riporto IBP	585.232
Disponibilità liquide	34.025
Compensazione credito Unicredit Leasing	204.538
Totale Attivo da realizzare	2.896.796

Passivo concordatario	Importo	Soddisfatto	Importo
Debiti in prededuzione maturati fino al 31.12.2024	132.290	100,00%	132.290
Costi della ristrutturazione	794.574	100,00%	794.574
Creditori Prededucibili al 15.10.17	-	100,00%	-
Creditori Privilegiati	94.181	100,00%	94.181
Creditori Chirografari	1.768.769	77,66%	1.373.561
Creditori Chirografari e fondi Postergati	896.770	0,00%	-
Fondi rischi privilegiati	83.699	100,00%	83.699
Fondi rischi chirografari	55.194	77,66%	42.862
Totale Passivo da soddisfare	4.201.100		2.896.796

Per la descrizione analitica della voci sopra esposte si rimanda a quanto contenuto nella presente memoria, nonché al Piano e alla relazione alla situazione patrimoniale ed economica e alla descrizione del passivo concordatario allegate allo stesso.

* * *

8.15 Il Piano di Ripagamento

Come anticipato e nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi, la Società propone:

- il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo IBP Energia fino alla cessione del

all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;

- Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

- con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima

dal Decreto di Omologazione.

Si precisa, in ogni caso, che l'indicazione dei termini di pagamento deve

56

intendersi meramente esemplificativa, sull'assunto che l'omologa del concordato preventivo intervenga entro il 31 gennaio 2019, con la conseguenza che la proposta di ripagamento era e resta con termine non fisso, secondo quanto sopra indicato, dipendente dalla data in cui effettivamente sarà divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 183, il decreto di omologazione del Piano e della Proposta.

Si ritiene utile evidenziare che qualora dovessero venir meno le ragioni poste a base dell'iscrizione dei fondi e degli accantonamenti ed integrazioni a stima previsti in domanda, le relative eccedenze saranno immediatamente distribuite ai creditori secondo il Piano.

Per il dettaglio completo dei creditori beneficiari e delle rispettive cause di prelazione, si rimanda all'elenco nominativo dei creditori allegato alla presente domanda, all'interno del Piano di concordato (doc. 47).



CAPITOLO 9

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano sono oggetto di specifica relazione da parte di professionisti rispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n. 267/1942 e alla loro relazione si deve necessariamente rimandare per la trattazione analitica del tema.

Si allega *sub doc. 50* la Relazione ex art. 161 Legge Fallimentare degli esperti, il dott. Alessandro Solidoro e il dott. Carlo Pagliughi, commercialista in Milano, i quali hanno attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano.

CAPITOLO 10

Disponibilità liquide per il deposito delle spese di giustizia

Saranno disponibili, entro il termine che si auspica sarà fissato in giorni 15, le attività liquide per il deposito delle spese di giustizia stimate con l'aliquota compresa nell'intervallo medio-massimo in circa Euro 405.305,00.

Ai sensi dell'art. 163, comma 4, del R.D. n. 267/1942, la Società chiede che il Tribunale determini l'ammontare del deposito delle spese, da versare in Cancelleria, in misura pari al 20% della suddetta somma.

CAPITOLO 11

Istanze di autorizzazione

Si fa istanza affinché codesto Illustrissimo Tribunale autorizzi:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 163-bis, legge fall., l'apertura di un asta competitiva avente, quale base, l'Offerta Versalis.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, secondo comma, legge fall., la Società ad aderire all'Accordo UCI Leasing, nei limiti del pactum de non petendo ivi disciplinato.

CAPITOLO 12

Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore ex art. 161 secondo comma lett. d) legge fall.

Titolare	Diritto
Unicredit <i>Leasing</i>	Locazione finanziaria della centrale elettrica
Unicredit Leasing	fideiussione rilasciata da IBP nell'interesse di IBPE
LL.V.O. SRL	proprietà del terreno concesso in locazione a IBP
Mediocredito	contratto di locazione finanziaria relativo a beni strumentali
Alba Leasing	contratto di locazione finanziaria relativo a beni strumentali
Prit & Byolife	bene in comodato d'uso gratuito da Biochemtex
Torinoleggi	beni strumentali in locazione operativa
Torti	beni strumentali in locazione operativa

CAPITOLO 13

La nomina del Liquidatore Giudiziale

In sede di ricorso per l'omologazione del concordato preventivo la Società chiederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 l. fall. la nomina del liquidatore giudiziale.

Ciononostante, come anticipato, l'Amministratore Unico della Società si impegna gratuitamente a coadiuvare il nominando liquidatore giudiziale nell'attività di alienazione dei cespiti sociali, che avverrà secondo il modello legale dell'art. 182 l. fall, mettendo a disposizione la propria conoscenza del mercato per la ricerca di soggetti interessati.

Al riguardo, ed anche in ottica di contenimento dei costi, la Società ritiene che, una volta eseguiti i riparti e nell'attesa che si registri l'eventuale incasso dell'Earn Out, sia possibile che la propria struttura operativa venga chiusa e che permanga solo più il compito del Liquidatore Giudiziale di procedere all'incasso degli attivi residui ed ai successivi riparti, senza aggravio di costi ulteriori.

* * *



02

CAPITOLO 14

Riserva di modifica migliorativa

Fermo quanto precede e sempre nell'ottica del giudizio comparativo di convenienza, la Società riserva sin d'ora di procedere ad una modifica migliorativa del Piano e della conseguente Proposta sulla base delle trattative in essere e finalizzate, tra l'altro e sotto condizione del Decreto di Omologazione, a:

- l'incremento del corrispettivo offerto da Versalis in relazione al Progetto Setha, nei termini e alle condizioni di cui all'Offerta Versalis;
- la prosecuzione delle trattative relative ai contratti di assicurazione n. 1913065 (nota di copertura n. B0621PMGFI000416 e n. B0621PITAL000816) e n. 1913066 (nota di copertura B0621PMGFI000516) stipulati con M&G Chemicals S.A. e M&G Finanziaria S.p.A. nei termini di cui alla comunicazione di cui all'Allegato 54 e salva ogni ulteriore informativa agli Organi della Procedura; comunicazione che la Società, tramite i suoi consulenti ed in un'ottica di massima trasparenza, ha ritenuto di inoltrare non appena sia stato possibile, anche considerate le clausole di confidenzialità contenute nei predetti contratti e la cui violazione avrebbe potuto comportare la perdita della relativa copertura assicurativa; in particolare, i consulenti della Società, anche sulla base delle risultanze contenute nella relazione di attestazione di IBP, si sono attivati al fine di rappresentare la sussistenza delle condizioni di attivazione delle polizze assicurative nella prospettiva di conseguire



l'erogazione di un indennizzo che possa incrementare, anche in modo significativo, le possibilità di soddisfazione dei creditori chirografari; le trattative sono, al momento, state avviate ed i primi riscontri conseguiti risultano positivi, sicché è ragionevole ritenere che, entro la data in cui sarà stata fissata l'adunanza dei creditori, possa addivenirsi alla definizione di un accordo da assoggettare, ove necessario, ad autorizzazione.

* * *

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'G' followed by a cursive flourish. The number '154' is written in small print at the bottom right of the signature.

Tutto ciò premesso, la **IBP ENERGIA S.R.L.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

CONSIDERATO CHE

è in possesso dei requisiti di legge richiesti dall'art. 160 Legge Fallimentare per ottenere il beneficio del concordato preventivo;

vi sono motivate, comprovate e serie prospettive di pagare integralmente le spese di giustizia, la totalità dei creditori prededucibili, la totalità dei creditori privilegiati, della totalità dei creditori chirografari e della totalità dei creditori postergati;

TENUTO CONTO CHE

la prescritta relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della scrivente è unita alla presente memoria, così come lo stato analitico ed estimativo delle attività ed anche l'indicazione del valore dei beni unitamente al Piano di concordato si è proceduto a classare i creditori,

RISERVATA

la presentazione di istanza per la sospensione e/o scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis legge fall. di uno o più dei contratti che non costituiscono o, a seconda del caso, costituiscono oggetto del perimetro dell'Offerta Versalis

RITENUTA

L'opportunità che, non appena sia stato pronunciato decreto di ammissione, ai sensi dell'art. 163 legge fall. di Beta, venga aperta una procedura competitiva unitaria ai sensi dell'art. 163 *bis* legge fall., di cui si rinnova richiesta di disposizione

CHIEDE



- di respingere ogni eventuale istanza di fallimento che dovesse essere stata presentata;
- di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo con l'illustrato Piano, che prevede, nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi:
 - a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
 - b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo IBP Energia fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
 - c. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali entro 3 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
 - d. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
 - Classe 1, con diritto di voto, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti percento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 77,66% (settantasette virgola sessantasei percento), salva autorizzazione a riparti anticipati;
 - Classe 2, figurativa e non votante, composta dai Creditori Postergati, senza previsione di soddisfacimento delle relative



pretese creditorie, salvo eventuale eccedenza disponibile residua a seguito dell'eventuale (e non assicurato, né garantito, né proposto) pagamento integrale dei creditori di cui alla Classe 1.

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 2, legge fall., l'Accordo UCI Leasing, nei limiti del pactum de non petendo ivi disciplinato.

* * *

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

- 46. Determina 152
- 47. Piano
- 48. Accordo UCI Leasing
- 49. Impegno Ghisolfi
- 50. Attestazione
- 51. Perizia Bio
- 52. Allegati Perizia Bio
- 53. Comunicazione Versalis 22 marzo 2018
- 54. Comunicazione Assicurazioni

* * *


Si deposita il contributo unificato pari ad euro 98,00 e marca da bollo da euro 27,00.

* * *

Con osservanza.

Milano-Torino-Alessandria, 23 aprile 2018





Per IBP Energia S.r.l.

Dott. Enrico Colombo

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini